

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 261/01	Decisioni adottate dalla Corte nelle riunioni del 17 settembre e del 1° ottobre 2002 .	1
2002/C 261/02	Causa C-275/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart, con ordinanza 11 luglio 2002, nella causa Engin Ayaz contro Land Baden-Württemberg	2
2002/C 261/03	Causa C-282/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 luglio 2002	2
2002/C 261/04	Causa C-284/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 21 marzo 2002, nella causa Land Brandenburg contro Ursula Sass	3
2002/C 261/05	Causa C-289/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München, con ordinanza 25 luglio 2002, nella causa A.M.O.K. Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH	3
2002/C 261/06	Causa C-291/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 25 luglio 2002, nella causa Rethmann Photo Recycling GmbH	4

IT

1

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 261/07	Causa C-292/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf, con ordinanza 6 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn B. V. contro Hauptzollamt Duisburg	4
2002/C 261/08	Causa C-295/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Obergerverwaltungsgericht, con ordinanza 1 agosto 2002, nella causa Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden	5
2002/C 261/09	Causa C-298/02: Ricorso del 21 agosto 2002 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana	5
2002/C 261/10	Causa C-306/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento — Sezione 6 — con ordinanza 6 giugno 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Petrolvilla & Bortolotti SpA (già S.C.D. Srl), Energy Service Srl, Panarotta 2002 Srl, Tumedei SpA, NTB SpA (già Nuova Tessilbrenta SpA), Hotel Bellavista di Litterini Valter e Nadia Snc, Cattoni Hotel Plaza di Cattoni Giancarlo e C Snc, Villa Luti Srl, Pavarini Components Srl, Tecnopal Srl, Funivie Madonna di Campiglio SpA, contro Agenzia delle Entrate (ex-Direzione delle Entrate) per la Provincia di Trento	6
2002/C 261/11	Causa C-312/02: Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 settembre 2002	6
2002/C 261/12	Causa C-315/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 27 agosto 2002, nella causa Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol	8
2002/C 261/13	Causa C-317/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato l'11 settembre 2002	8
2002/C 261/14	Causa C-325/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 16 settembre 2002	9
2002/C 261/15	Causa C-328/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 18 settembre 2002	9
2002/C 261/16	Causa C-334/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 20 settembre 2002	10
2002/C 261/17	Causa C-335/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Il Granducato di Lussemburgo, proposto il 20 settembre 2002	10
2002/C 261/18	Causa C-342/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002	11
2002/C 261/19	Causa C-343/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 261/20	Causa C-344/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002	12
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2002/C 261/21	Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2002 nella causa T-146/00 DEP, S. Ruf e M. Stier contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Liquidazione delle spese)	13
2002/C 261/22	Ordinanza del Tribunale 10 luglio 2002 nella causa T-387/00: Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione» contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso d'annullamento — Ricorso vertente in realtà su una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice comunitario — Irricevibilità»)	13
2002/C 261/23	Ordinanza del Presidente del Tribunale 11 luglio 2002 nelle cause T-107/01 R e T-175/01 R: Société des mines de Sacilor — Lormines contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Art. 88 CA»)	13
2002/C 261/24	Ordinanza del Tribunale 9 luglio 2002 nella causa T-127/01: Carlo Ripa di Meana contro Parlamento europeo («Deputati al Parlamento europeo — Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività — Sospensione del pagamento — Atto confermativo — Ricevibilità»)	14
2002/C 261/25	Ordinanza del Tribunale 9 luglio 2002 nella causa T-312/01: Jungbunzlauer AG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»)	14
2002/C 261/26	Ordinanza del presidente del Tribunale 8 agosto 2002 nella causa T-155/02 R: VVG International Handelsgesellschaft mbH e a. contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/2002 — Ricevibilità del ricorso di merito»)	14
2002/C 261/27	Ordinanza del presidente del Tribunale 12 luglio 2002 nella causa T-163/02 R: Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel e a. contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/2002 — Ricevibilità del ricorso principale — Urgenza»)	15
2002/C 261/28	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 luglio 2002 nella causa T-191/02 R, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Accordo quadro del 1974 Commissione-organizzazioni sindacali e professionali — Denuncia — Ricevibilità — Fumus boni iuris)	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 261/29	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 agosto 2002 nella causa T-198/02 R, N contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Procedimento disciplinare — Destituzione)	15
2002/C 261/30	Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 luglio 2002 nella causa T-207/02 R, Nicoletta Falcone contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Provvedimenti provvisori — Urgenza — Insussistenza»)	16
2002/C 261/31	Causa T-165/02: Ricorso del sig. José Lloris Maeso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 giugno 2002	16
2002/C 261/32	Causa T-242/02: Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 agosto 2002	16
2002/C 261/33	Causa T-245/02: Ricorso di Antonia de Jong contro Europol, presentato il 19 agosto 2002	17
2002/C 261/34	Causa T-252/02: Ricorso della Brighton Marine and Palace Pier Company contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 21 agosto 2002	18
2002/C 261/35	Causa T-254/02: Ricorso della sig.ra «L» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 agosto 2002	18
2002/C 261/36	Causa T-269/02: Ricorso della Pepsico Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 2 settembre 2002	19
2002/C 261/37	Causa T-272/02: Ricorso del Comune di Napoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 settembre 2002	19
2002/C 261/38	Causa T-275/02: Ricorso del sig. «D» contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 9 settembre 2002	20
2002/C 261/39	Cancellazione dal ruolo della causa T-50/01	21

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2002/C 261/40	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> GU C 247 del 12.10.2002	22
---------------	---	----



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Decisioni adottate dalla Corte nelle riunioni del 17 settembre e del 1° ottobre 2002

(2002/C 261/01)

Nella riunione del 17 settembre 2002 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha adottato le seguenti decisioni:

Nomina dei presidenti di sezione

Ai sensi dell'articolo 10, n. 1, del regolamento di procedura, la Corte ha nominato per il periodo di un anno decorrente dal 7 ottobre 2002:

- il giudice Wathelet presidente della Prima e della Quinta Sezione,
- il giudice Puissechet presidente della Terza e della Sesta Sezione,
- il giudice Schintgen presidente della Seconda Sezione,
- il giudice Timmermans presidente della Quarta Sezione.

Composizione delle sezioni

1. La composizione delle sezioni per lo stesso periodo è stata stabilita come segue:

Prima Sezione

sig. Wathelet, Presidente di sezione
sigg. Jann e Rosas, giudici

Seconda Sezione

sig. Schintgen, Presidente di sezione
sig. Skouris e sig.ra Colneric, giudici

Terza Sezione

sig. Puissechet, Presidente di sezione
sig. Gulmann, sig.ra Macken e sig. Cunha Rodrigues, giudici

Quarta Sezione

sig. Timmermans, Presidente di sezione
sigg. Edward, La Pergola e von Bahr, giudici

Quinta Sezione

sig. Wathelet, Presidente di sezione
sigg. Timmermans, Edward, La Pergola, Jann, von Bahr e Rosas, giudici

Sesta Sezione

sig. Puissechet, Presidente di sezione
sigg. Schintgen, Gulmann, Skouris, sig.re Macken, Colneric e sig. da Cunha Rodrigues, giudici

2. Per ciascuna causa loro attribuita, la Terza e la Quarta Sezione (alle quali sono assegnati quattro giudici) sono composte dal rispettivo presidente, dal giudice relatore e da un terzo giudice designato secondo l'ordine di un elenco che corrisponde all'ordine di anzianità e il cui punto di partenza è spostato di un nome a ciascuna riunione generale.

3. Ai fini della determinazione dei cinque giudici che siedono in ciascuna causa attribuita ad una sezione maggiore, vale a dire la Quinta e la Sesta (a ciascuna delle quali sono assegnati sette giudici), viene redatto un elenco per l'anno giudiziario. Detto elenco comprende tutti i giudici facenti parte della sezione, ad eccezione del presidente, nell'ordine seguente:

- a) i giudici della sezione minore che ne conta quattro, nell'ordine di anzianità,
- b) i giudici dell'altra sezione minore, nello stesso ordine.

Per ciascuna causa la sezione maggiore è composta:

- dal presidente,
- dal giudice relatore,
- da tre giudici designati secondo l'ordine dell'elenco, il punto di partenza del quale è spostato di un nome a ciascuna riunione generale.

In caso di impedimento di uno o più giudici, la sostituzione si effettua secondo l'ordine dell'elenco. Tuttavia, in caso di impedimento del presidente della sezione maggiore, egli deve essere sostituito preferibilmente dal presidente della sezione minore.

Quando la Corte o la sezione ritengono che più cause debbano essere giudicate congiuntamente (siano o non siano esse formalmente riunite), la composizione del collegio giudicante è quella fissata per la prima delle cause esaminate in riunione generale.

4. Per il periodo fino al 6 ottobre 2003 gli elenchi sopra menzionati sono così redatti:

Terza Sezione

(Presidente: giudice Puissechet)

sig. Gulmann, sig.ra Macken e sig. da Cunha Rodrigues, giudici

Quarta Sezione

(Presidente: giudice Timmermans)

sigg. Edward, La Pergola e von Bahr, giudici

Quinta Sezione

(Presidente: giudice Wathelet)

sigg. Edward, La Pergola, von Bahr, Timmermans, Jann e Rosas, giudici

Sesta Sezione

(Presidente: giudice Puissechet)

sig. Gulmann, sig.ra Macken, sigg. da Cunha Rodrigues, Schintgen, Skouris e sig.ra Colneric, giudici

Nomina del primo avvocato generale

Nella riunione del 1° ottobre 2002, ai sensi dell'articolo 10, n. 1, del regolamento di procedura, la Corte di giustizia ha nominato primo avvocato generale, per il periodo di un anno a decorrere dal 7 ottobre 2002, il sig. J. Mischo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Stuttgart, con ordinanza 11 luglio 2002, nella causa Engin Ayaz contro Land Baden-Württemberg

(Causa C-275/02)

(2002/C 261/02)

Con ordinanza 11 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 luglio 2002, nella causa Engin Ayaz contro Land Baden-Württemberg, il Verwaltungsgerichts Stuttgart ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il figliastro minore di ventuno anni di un lavoratore turco, che è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, sia un familiare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 31 luglio 2002

(Causa C-282/02)

(2002/C 261/03)

Il 31 luglio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michael Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per garantire la corretta trasposizione ed applicazione della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁾, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 76/464/CEE, in particolare dei suoi artt. 7 e 9, nonché del Trattato CE;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che, contrariamente a quanto previsto agli artt. 7 e 9 della direttiva, l'Irlanda non è riuscita a ridurre l'inquinamento causato dal fosforo, già evidente alla data dell'adozione della direttiva, ed a prevenire il suo aumento. Inoltre, secondo la Commissione, gli obiettivi di qualità per il fosforo fissati dall'Irlanda nel 1998 e le misure irlandesi riguardanti l'autorizzazione di discariche non soddisfano i requisiti posti dagli artt. 7 e 9 della direttiva. La Commissione considera poi che i programmi adottati dall'Irlanda per la riduzione dell'inquinamento da fosforo sono insufficienti.

La Commissione sostiene altresì che l'Irlanda non ha reso esecutivi e non ha attuato in modo adeguato i programmi di riduzione dell'inquinamento per le sostanze riportate all'elenco II diverse dal fosforo. Infine, essa non ha comunicato in forma sintetica i risultati relativi a tali sostanze.

⁽¹⁾ GUL 129 del 18.5.1976, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 21 marzo 2002, nella causa Land Brandenburg contro Ursula Sass

(Causa C-284/02)

(2002/C 261/04)

Con ordinanza 21 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 agosto 2002, nella causa Land Brandenburg contro Ursula Sass, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 119 CEE (divenuto art. 141 CE) e la direttiva 76/207/CEE ⁽¹⁾ ostino a che una normativa collettiva in base alla quale taluni periodi di quiescenza del rapporto di lavoro non vengono computati nel periodo di prova escluda dal computo anche il periodo in cui il rapporto di lavoro è rimasto quiescente in quanto la lavoratrice, al termine delle otto settimane, valide ai fini del computo, di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 6 MuSchG, ha usufruito del congedo di maternità fino al termine della ventesima settimana dopo il parto ai sensi dell'art. 244, primo comma, AGB-DDR del 16 giugno 1977 (GBl. I, pag. 185).

⁽¹⁾ GUL 39, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München, con ordinanza 25 luglio 2002, nella causa A.M.O.K. Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH

(Causa C-289/02)

(2002/C 261/05)

Con ordinanza 25 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2002, nella causa A.M.O.K. Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH, l'Oberlandesgericht München ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 49 e 12 CEE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una decisione di un giudice nazionale secondo la quale per le prestazioni di un avvocato di un altro Stato membro svolte in un processo dinanzi a un giudice nazionale e per le prestazioni di un avvocato operante di concerto con il primo, può sorgere un diritto di ripetizione delle spese per l'ammontare massimo, compresa l'imposta sul valore aggiunto, che sarebbe intervenuto qualora la difesa fosse stata svolta da un solo avvocato nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 25 luglio 2002, nella causa Rethmann Photo Recycling GmbH

(Causa C-291/02)

(2002/C 261/06)

Con ordinanza 25 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 agosto 2002, nella causa Rethmann Photo Recycling GmbH, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1993, n. 259 ⁽¹⁾, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti, con riferimento alla questione se una spedizione programmata di rifiuti sia da attribuire all'operazione di recupero R 1 dell'allegato II B o all'operazione di smaltimento D 10 dell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, presentino un grado di chiarezza ed univocità tale da consentire al soggetto interessato (privato o Stato membro) di valutare le conseguenze giuridiche del suo comportamento, oppure se le disposizioni menzionate siano invalide a causa del loro difetto di precisione e l'impossibilità di renderle esecutive che ne deriva.
2. Se per l'attribuzione di un procedimento di trattamento dei rifiuti all'operazione di recupero R 1 (Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE sia decisiva unicamente la circostanza che il rifiuto venga utilizzato interamente per la produzione di energia (uso di energia) e che l'energia ricavata venga anche effettivamente utilizzata.
3. Se sia ammissibile che l'autorità competente di destinazione, per quanto riguarda la questione se una spedizione programmata di rifiuti vada attribuita all'operazione di recupero R 1 o all'operazione di smaltimento D 10, si basi sui seguenti criteri:
 - a) riduzione del rischio
 - b) risparmio di risorse di materie prime
 - c) risparmio di risorse energetiche
 - d) risparmio di spazio nelle discariche
 - e) opportunità ecologica dell'operazione
 - f) opportunità economica dell'operazione

4. Se sia corretta la seguente affermazione:

Non tutte le combustioni mediante uso di energia rappresentano un recupero ai sensi dell'operazione R 1. L'operazione R 1 non si riferisce solo all'uso del calore liberato dalla combustione ma richiede un'utilizzazione come combustibile. Un combustibile è caratterizzato dalla circostanza che soddisfa determinati criteri relativi al potere calorifico, al contenuto di sostanze nocive e alla velocità di combustione e presenta una sufficiente omogeneità rispetto a tali caratteristiche tale da poter controllare il processo di combustione. Rifiuti che non possono soddisfare tali criteri, cioè che non hanno un potere calorifico sufficiente o la cui composizione è soggetta ad oscillazioni tali da non consentire una regolazione sufficiente della combustione (in impianti per la combustione convenzionali), o che contengono una quantità tale di sostanze nocive per cui dalla loro combustione derivano emissioni illecite, non possono essere assoggettati di per sé ad un recupero corrispondente all'operazione R 1.

⁽¹⁾ GU 1993, L 30, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1975, L 194, pag. 39.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf, con ordinanza 6 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn B. V. contro Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-292/02)

(2002/C 261/07)

Con ordinanza 6 agosto 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn B. V. contro Hauptzollamt Duisburg, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso esonera direttamente dall'accisa l'olio minerale destinato ad essere utilizzato come carburante e introdotto in uno Stato membro contenuto nel serbatoio normale di un autoveicolo utilitario dopo essere stato immesso in consumo in un altro Stato membro.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81/CEE ⁽²⁾ sia direttamente applicabile nei confronti della ricorrente, considerata la normativa contenuta al § 19, n. 2, del MinöStG.

- 3) Se i procedimenti di controllo ed amministrativi per le riduzioni delle accise previste dall'art. 8, n. 2, lett. f), della direttiva 92/81/CEE rientrano nella previsione dell'art. 8, n. 8, della direttiva 92/81/CEE senza l'applicazione di una marcatura o nella previsione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 95/60/CE.
- 4) In caso di soluzione della questione sub 3. nel senso che, in un caso paragonabile a quello controverso, gli Stati membri i quali ricorrano alla facoltà di cui all'art. 8, n. 2, lett. f), della direttiva 92/81/CEE debbono garantire la riduzione dell'accisa anche in forma di restituzione dell'accisa pagata, se una riduzione dell'accisa per lavori agricoli sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi qualora la riduzione dell'accisa è collegata ad un procedimento di marcatura ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 95/60/CE non applicato da altri Stati membri, i quali prevedono piuttosto sanzioni fiscali in presenza di marcature non previste dal loro ordinamento.
- 5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4., se la violazione della libera prestazione dei servizi esclude il debito fiscale o se la ricorrente, per ottenere l'esenzione fiscale, debba richiedere una restituzione dell'accisa pagata nello Stato membro in cui ha acquistato gasolio marcato e tassato ad un'aliquota ridotta, ovvero acquistare olio minerale non marcato.

(1) GUL 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(2) GUL 291 del 6.12.1995, pag. 46.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, con ordinanza 1 agosto 2002, nella causa Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden

(Causa C-295/02)

(2002/C 261/08)

Con ordinanza 1 agosto 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 agosto 2002, nella causa Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'importo dell'aiuto debba essere diminuito in applicazione dell'art. 10, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3887/92 ⁽¹⁾, anche se il premio speciale per bovini maschi richiesto durante il vigore di tale disposizione di diritto comunitario non possa essere concesso all'imprenditore per motivi di diritto, ma egli abbia fornito informazioni effettivamente corrette o possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 ⁽²⁾.

(1) GUL 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(2) GUL 327 del 12.12.2001, pag. 11.

Ricorso del 21 agosto 2002 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-298/02)

(2002/C 261/09)

Il 21 agosto 2002, la Repubblica italiana rappresentata dal prof. Umberto Leanza, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede:

- l'annullamento della decisione della Commissione n. 2281 ⁽¹⁾ del 26 giugno 2002 nella parte in cui opera una rettifica finanziaria totale di EUR 12.253.816 relativamente alle voci di bilancio B1-1512-001 e B1-1512-004 nei confronti dell'Italia.

Motivi e principali argomenti

Aiuti per le pesche e pere destinate alla produzione di macedonia — Rettifica finanziaria

La Commissione contesta che nel corso delle campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98, sono stati concessi aiuti per un prodotto finito non conforme alle definizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1558/91 ⁽²⁾ e 504/97 ⁽³⁾. I due regolamenti prevedevano il pagamento di aiuti per le pesche e pere intere o in pezzi unicamente a condizione che tali prodotti siano

stati sottoposti ad un trattamento termico e condizionati in contenitori ermeticamente sigillati. Si contesta che le pesche e pere destinate alla produzione di macedonia non sono state sottoposte ad un trattamento termico adeguato (pastorizzazione o sterilizzazione) e sono state immagazzinate in fusti aperti, inoltre che detti prodotti sono stati immagazzinati solo per alcuni giorni per poi essere aggiunti alla macedonia. La violazione delle disposizioni regolamentari deriverebbe dalla qualificazione di tale prodotto come «prodotto intermediario per la produzione di macedonia». Tale prodotto non sarebbe stato ammesso ad aiuto di alcun tipo sino alla campagna 1997/98. La tesi sostenuta dalla Commissione non è conforme a diritto. La liquidazione degli aiuti alle industrie di trasformazione è stata eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 504/97, che intende per pesche sciroppate o pere sciroppate e/o al succo naturale di frutta, le pesche/pere intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta. La regolamentazione non specifica né il tipo di contenitore, né il trattamento termico, né la destinazione finale. Il governo italiano conclude che la correzione finanziaria del 100 % dei prodotti destinati successivamente alla produzione di macedonia contenuti in fusti da 200 chilogrammi è illegittima e deve essere annullata.

L'insufficienza dei controlli sulle scorte

Può contestarsi la insufficienza nei controlli unicamente se si riscontrano che le finalità illustrate nel regolamento relativo alla determinazione delle modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili non sia stato conseguito. Nel caso di specie tale prova non è stata nemmeno prospettata. Conseguente che la contestazione è generica, indimostrata e, quindi, illegittima. Sotto altro profilo deve rilevarsi che il FEAOG non ha mai fornito una indicazione circa le modalità da seguire per lo svolgimento del controllo sulle giacenze, né queste vengono menzionate nei regolamenti di settore. Ne consegue che non può neppure essere contestata la specifica violazione di una metodologia di verifica contabile prescritta. Conclusivamente, risulta illegittima la correzione finanziaria del 10 % quale sanzione per la assunta inadeguata applicazione dei controlli.

(1) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 77-80. Decisione della Commissione che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG) sezione «garanzia».

(2) GU L 144 dell'8.6.1991, pag. 31.

(3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento — Sezione 6 — con ordinanza 6 giugno 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Petrolvilla & Bortolotti SpA (già S.C.D. Srl), Energy Service Srl, Panarotta 2002 Srl, Tumedei SpA, NTB SpA (già Nuova Tessilbrenta SpA), Hotel Bellavista di Litterini Valter e Nadia Snc, Cattoni Hotel Plaza di Cattoni Giancarlo e C Snc, Villa Luti Srl, Pavarini Components Srl, Tecnopal Srl, Funivie Madonna di Camiglio SpA, contro Agenzia delle Entrate (ex-Direzione delle Entrate) per la Provincia di Trento

(Causa C-306/02)

(2002/C 261/10)

Con ordinanza 6 giugno 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 27 agosto 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Petrolvilla & Bortolotti SpA e.a. e Direzione delle Entrate per la Provincia di Trento, La Commissione Tributaria di primo grado di Trento — Sezione 6, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'assoggettamento pluriennale del patrimonio netto delle imprese ad aliquota dello 0,75 % annuo in applicazione del citato decreto legge 30 settembre 1992 n. 324, limitatamente alla sola componente costituita esclusivamente dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, costituisca un'imposta ad effetti economici equivalenti a quelli dell'imposta sui conferimenti già prevista nella misura massima dell' 1%, e risulti perciò incompatibile con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con la Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (1)».

(1) GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.

Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 settembre 2002

(Causa C-312/02)

(2002/C 261/11)

Il 5 settembre 2002 il Regno di Svezia, rappresentato dai sigg. A. Kruse e K. Renman, in qualità di agenti, con domicilio

eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- in via principale, ai sensi dell'art. 230 CE, annullare la decisione della Commissione 2002/524/CE ⁽¹⁾, nella parte in cui viene esclusa la spesa di 18 555 850 SEK effettuata in Svezia;
- in subordine, ridurre l'importo escluso dal finanziamento comunitario alla somma di 11 817 748 SEK;
- in via di ulteriore subordine, ridurre l'importo escluso dal finanziamento comunitario nella somma di 12 436 091 SEK;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

(Domanda principale)

La comunicazione cui fa riferimento l'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663 ⁽²⁾, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», trasposto dalla Svezia in data 24 ottobre 2000, non contiene alcuna giustificazione con riguardo alle spese di cui la Commissione propone l'esclusione dal finanziamento comunitario.

La detrazione delle tasse relative all'ottenimento delle tessere («kartavgift») non potrebbe essere considerata quale imposizione amministrativa ai fini del trattamento delle domande di aiuto e, pertanto, non implicherebbe alcun inadempimento dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92 ⁽³⁾, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, né dell'art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 ⁽⁴⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Gli importi spettanti agli agricoltori svedesi ai sensi della normativa comunitaria sarebbero stati integralmente corrisposti ai beneficiari. Rileverebbe, essenzialmente, il fatto che la «kartavgift» svedese non potrebbe costituire oggetto di deduzione al fine di coprire spese delle autorità amministrative svedesi. La tassa sarebbe

stata detratta a titolo di compensazione per l'ottenimento di una tessera. Il pagamento della «kartavgift» non avrebbe costituito condizione per l'esame e il disbrigo di una richiesta di aiuti. Le tessere sarebbero state inviate a tutti gli agricoltori interessati e successivamente la «kartavgift» sarebbe stata fatturata separatamente. Le domande sarebbero state esaminate e gli aiuti sarebbero stati concessi indipendentemente dal fatto che la «kartavgift» fosse stata o meno pagata. In altre parole, gli agricoltori avrebbero beneficiato delle tessere ottenute ancorché in situazioni diverse dalla richiesta di aiuti.

(Domanda dedotta in subordine)

Il governo svedese ritiene che le «kartavgifter» versate in relazione alle superfici destinate alla produzione di foraggi non potrebbero essere assunte a base ai fini del calcolo dell'importo escluso dal finanziamento comunitario. Il detto governo ritiene inoltre che le «kartavgifter» relative a determinate superfici, per le quali sia stato chiesto tanto l'aiuto «superfici» quanto l'aiuto «animali» al pari degli aiuti su base regionale o ambientale, non potrebbero essere incluse nel calcolo dell'importo escluso dal finanziamento comunitario. Non sarebbe mai esistita alcuna disposizione nel senso che le «kartavgifter» verrebbero calcolate, in primo luogo, sulla base della superficie ricompresa in una domanda di aiuti «superfici». La tesi della Commissione sarebbe pertanto destituita di fondamento ai sensi della normativa svedese in materia di calcolo delle tasse e condurrebbe a conseguenze incongruenti. In altre parole, il ragionamento della Commissione implicherebbe che colui che chiedesse un aiuto su base ambientale verrebbe ad essere senz'altro obbligato a pagare la «kartavgift», restando peraltro esentato da tale obbligo se, al tempo stesso, con riguardo alla stessa superficie, facesse parimenti richiesta di un aiuto «superfici».

(Terza domanda in subordine)

Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che le superfici destinate alla produzione di foraggi possano essere assunte quale base di calcolo degli importi esclusi dal finanziamento comunitario, il governo svedese ritiene che le «kartavgifter» relative alle superfici di tale tipo, per le quali venga richiesto tanto l'aiuto «superfici» quanto l'aiuto «animali» al pari degli aiuti su base ambientale o regionale, non possano essere in alcun caso ricomprese in tale calcolo.

⁽¹⁾ Decisione 26 giugno 2002, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 77).

⁽²⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento 30 giugno 1992 (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento 27 giugno 1968 (GU L 148, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 27 agosto 2002, nella causa Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol

(Causa C-315/02)

(2002/C 261/12)

Con ordinanza 27 agosto 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 settembre 2002, nella causa Anneliese Lenz contro Finanzlandesdirektion für Tirol, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 73 B, n. 1, in combinato disposto con l'art. 73 D, n. 1, lett. a) e b), e n. 3 del Trattato CE (divenuti art. 56, n. 1, in combinato disposto con l'art. 58, n. 1, lett. a) e b), e n. 3 CE), osti ad una normativa come quella prevista al § 97, nn. 1 e 4 dell'ESTG 1988 in combinato disposto con il § 37, nn. 1 e 4, EStG 1988, secondo cui il contribuente, per i dividendi di azioni nazionali può scegliere tra una tassazione di questi ultimi con un'aliquota forfettaria e definitiva del 25 % e una tassazione con un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media applicabile al suo reddito complessivo, mentre i dividendi esteri vengono tassati sempre con l'aliquota normale sul reddito personale.
2. Se per la soluzione della questione sub 1) sia rilevante l'entità dell'imposizione che grava sul reddito della società di capitale alla quale si partecipa, società avente la propria sede e la propria direzione in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se la situazione descritta dall'art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE), si possa verificare nel caso in cui l'imposta sulle persone giuridiche corrisposta nel loro Stato di stabilimento dalle società di capitali aventi la propria sede e la propria direzione in un altro Stato membro o in uno Stato terzo venga compensata in percentuale con l'imposta sul reddito personale dovuta in Austria dal titolare dei dividendi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato l'11 settembre 2002

(Causa C-317/02)

(2002/C 261/13)

L'11 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas van Rijn e Keir Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, Centre Wagner C-254, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che,
 - non avendo fissato criteri e regole dettagliate per l'utilizzo della quota di pesca assegnata;
 - non essendosi conformata alle regole comunitarie relative alla conservazione delle risorse biologiche marine con il controllo delle attività della pesca, con idonee ispezioni degli sbarchi e la registrazione del pescato, e con ispezioni ed altri controlli, quali richiesti dalle norme di regolamento comunitarie applicabili;
 - non vietando a titolo cautelare la pesca da parte di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sul suo territorio, qualora dovessero ritenersi esaurite le quote ad essi assegnate;
 - non promuovendo procedimenti amministrativi o penali nei confronti dei capitani che violino le norme di regolamento o nei confronti di siffatta altra persona, responsabile per siffatta violazione,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi imposti da i) art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, ii) art. 2 del regolamento (CEE) 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, iii) art. 21 del regolamento n. 2847/93, e iv) art. 31 del regolamento n. 2847.

2) Condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce che:

- l'Irlanda ha violato l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3760/92 non avendo fissato adeguate regole dettagliate per una corretta utilizzazione delle quote attribuitele. Le regole avrebbero dovuto essere tali da consentire all'Irlanda di assicurare che non si siano avute pesche eccessive e che le quote di pesca siano sempre state rispettate;
- l'Irlanda non assicura conformità con le regole comunitarie sui controlli, al contrario di quanto prescritto dall'art. 2 del regolamento n. 2847/93;
- l'Irlanda non rispetta gli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2847/93 di vietare l'attività di pesca a titolo cautelare, qualora debba ritenersi esaurita la quota attribuitale;
- non promuovendo procedimenti penali o amministrativi nei confronti dei capitani o di altri responsabili per prevenire pesche eccessive l'Irlanda non ha adempiuto pienamente agli obblighi imposti dall'art. 31 del regolamento n. 2847/93.

(1) GUL 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 16 settembre 2002

(Causa C-325/02)

(2002/C 261/14)

Il 16 settembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, limitandosi a trasporre una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati⁽¹⁾ e non avendo comunque comunicato alla Commissione altre misure di trasposizione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE, secondo cui la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di trasposizione posti dalle direttive.

La Commissione rileva che, malgrado la scadenza dei termini stabiliti, il Granducato di Lussemburgo ha provveduto ad una trasposizione solo parziale della direttiva indicata nelle conclusioni della Commissione, e limitata a una parte del suo art. 1 e ai suoi allegati IV e V.

(1) GUL 330 del 5.12.1998, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 18 settembre 2002

(Causa C-328/02)

(2002/C 261/15)

Il 18 settembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Kondou-Durande, consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari previsti dal regolamento del Consiglio n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal detto regolamento,
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del citato regolamento, gli Stati membri avevano l'obbligo di istituire, entro il 1° gennaio 1997, un sistema integrato comprendente una base dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione degli animali, una rielaborazione standardizzata delle domande di aiuti nonché un sistema integrato di controllo (art. 2).

Le autorità elleniche non hanno ancora proceduto all'istituzione di un siffatto sistema integrato, mentre il sistema alternativo che esse applicano per il controllo delle superfici e delle domande di pagamento è stato ripetutamente giudicato insoddisfacente e ha dato luogo ad una serie di rettifiche nell'ambito della liquidazione dei conti.

⁽¹⁾ GUL 355 del 5 dicembre 1992, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 20 settembre 2002

(Causa C-334/02)

(2002/C 261/16)

Il 20 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Lyal e Ch. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, escludendo in maniera assoluta l'applicazione dell'aliquota del prelievo liberatorio ai redditi da investimento di capitali e da contratti contemplati negli artt. 125-0 e 125 A del Code général des Impôts (Codice generale delle Imposte), il cui debitore non è domiciliato o stabilito in Francia, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 e 56 CE.
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I redditi contemplati dall'art. 125 A del Codice generale delle Imposte (in prosieguo: il «CGI») (redditi da interessi arretrati e frutti di qualsiasi tipo da fondi di Stato, obbligazioni, diritti di partecipazione, diritti cedolari e altri titoli di credito, depositi, cauzioni e conti correnti) e quelli contemplati dall'art. 125-0A del CGI (redditi da diritti cedolari o contratti di capitalizzazione nonché da investimenti di capitali della stessa natura) sono tutti assoggettati all'imposta sul reddito. Tuttavia il prelievo liberatorio (il quale è molto spesso interessante, poiché la sua aliquota è di norma più bassa dell'aliquota marginale d'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota d'imposta progressiva sul reddito e sul quoziente familiare) può essere applicato ai redditi di cui trattasi solo se il debitore è domiciliato o stabilito in Francia.

La Commissione ritiene che ciò costituisce una restrizione alla libera partecipazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali che è in contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato CE, nella misura in cui l'aliquota in genere più favorevole del prelievo liberatorio non viene applicata ai redditi percepiti da residenti francesi presso un debitore che non è domiciliato o stabilito in Francia, anche se le persone riguardate sono in grado di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti in presenza dei quali il prelievo liberatorio viene applicato ai redditi conseguiti da un debitore domiciliato o stabilito in Francia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Il Granducato di Lussemburgo, proposto il 20 settembre 2002

(Causa C-335/02)

(2002/C 261/17)

Il 20 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, in qualità di

agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di lussemburgo

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati alle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 10 e 249 CE e dell'art. 7, n. 8, della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾.
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità lussemburghesi non negano di non avere fino ad oggi provveduto ad adattare le norme di legge o di regolamento che debbono definire le capacità e le attitudini necessarie per coloro che sono designati a occuparsi delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali.

La Commissione considera che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CE e della direttiva 89/391.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1-8.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002

(Causa C-342/02)

(2002/C 261/18)

Il 26 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi:
 - a) agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 paragrafo 3, e 9 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, n. 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ⁽¹⁾, e
 - b) agli artt. 9 A 1), 9B 1 trattino, 13 (b) e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/23/CE, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽²⁾,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive sopra menzionate nonché all'art. 249, terzo comma, e dell'art. 10, primo comma, del Trattato CE.

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE a tenore del quale la direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di trasposizione fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto dal 1° luglio 1997 senza che la Repubblica francese abbia dato attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002**(Causa C-343/02)**

(2002/C 261/19)

Il 26 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi:
 - alla direttiva della Commissione 8 maggio 2001, n. 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE ⁽¹⁾, e
 - alla direttiva della Commissione 8 maggio 2001, 2001/33/CE, che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽²⁾
- e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette due direttive.
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE a tenore del quale la direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di trasposizione fissati nelle direttive. Tali

termini sono scaduti senza che la Repubblica francese abbia dato attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 settembre 2002**(Causa C-344/02)**

(2002/C 261/20)

Il 26 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 2000, n. 2000/16/CE che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi ⁽¹⁾, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 del Trattato CE a tenore del quale la direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di trasposizione fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto dal 3 maggio 2001 senza che la Repubblica francese abbia dato attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 luglio 2002

nella causa T-146/00 DEP, S. Ruf e M. Stier contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Liquidazione delle spese)

(2002/C 261/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-146/00 DEP, S. Ruf., residente a Ettlingen (Germania) e M. Stier, residente a Pfinztal (Germania) rappresentati dagli avv.ti V. Spitz, A.N. Klinger e A. Gaul, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. E Joly), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta in seguito alla sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-146/00, Ruf e Stier/UAMI (Image «DAKOTA») (Racc. pag. II-1797), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 10 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il totale delle spese che la ricorrente deve rimborsare all'Ufficio nella causa T-146/00 è stabilito in euro 2 692,63.

⁽¹⁾ GU C 233 del 12.8.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

10 luglio 2002

nella causa T-387/00: Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione» contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso d'annullamento — Ricorso vertente in realtà su una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice comunitario — Irricevibilità»)

(2002/C 261/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima

e sulla vegetazione», con sede in Roma, rappresentato dagli avv.ti P. Grassi e G. Russo, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi), avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'atto che si asserisce contenuto in una lettera della Commissione con la quale il ricorrente è stato invitato a restituire una parte degli importi versati nell'ambito del contratto di finanziamento B4/91/3046/11396, stipulato tra la Commissione e il ricorrente al fine dell'organizzazione di un congresso dedicato allo studio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sul clima e sulla vegetazione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilarras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 10 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 61 del 24.2.2001.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

11 luglio 2002

nelle cause T-107/01 R e T-175/01 R: Société des mines de Sacilor — Lormines contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Art. 88 CA»)

(2002/C 261/23)

(Lingua processuale: il francese)

Nei procedimenti T-107/01 R e T-175/01 R, Société des mines de Sacilor — Lormines, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata dall'avv. R. Schmitt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Rozet e signora L. Ström) avente ad oggetto una domanda, da una parte, di sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione 30 marzo, 21 aprile, 9 e 10 luglio 2001, e, dall'altra parte, di provvedimenti provvisori intesi ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di accogliere i reclami che la richiedente le ha rivolto il 9 febbraio ed il 9 maggio 2001, il presidente del tribunale ha emesso l'11 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

9 luglio 2002

nella causa T-127/01: Carlo Ripa di Meana contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Deputati al Parlamento europeo — Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività — Sospensione del pagamento — Atto confermativo — Ricevibilità»)

(2002/C 261/24)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-127/01, Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio, rappresentato dagli avvocati V. Viscardini Donà e G. Donà, contro Parlamento europeo (agenti: signori A. Caiola e G. Ricci), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2001, che sospende la pensione di cessata attività del ricorrente a seguito dell'elezione dello stesso al Consiglio regionale della regione Umbria, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

9 luglio 2002

nella causa T-312/01: Jungbunzlauer AG contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»)

(2002/C 261/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-312/01, Jungbunzlauer AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e M. Karl,

avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e A. Whelan), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C(2001) 2931 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Pratica COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio) e, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 di tale decisione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 16.3.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

8 agosto 2002

nella causa T-155/02 R: VVG International Handelsgesellschaft mbH e a. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/2002 — Ricevibilità del ricorso di merito»)

(2002/C 261/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-155/02 R, VVG International Handelsgesellschaft mbH, con sede in Salzburg (Austria), VVG (International) Ltd, con sede in Europort Gibraltar (Gibilterra), Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentate dall'avv. W. Schuler, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. zur Hausen e signora B. Eggers), avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1) o qualsiasi altro provvedimento provvisorio tale da consentire alle richiedenti di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi supplementari, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel numero di riferimento 4 ai sensi di tale regolamento, il presidente del tribunale ha emesso l'8 agosto 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**12 luglio 2002**

**nella causa T-163/02 R: Montan Gesellschaft Voss mbH
Stahlhandel e a. contro Commissione delle Comunità
europee**

**(«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/
2002 — Ricevibilità del ricorso principale — Urgenza»)**

(2002/C 261/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-163/02 R, Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, con sede in Planegg (Germania), Jepsen Stahl GmbH, con sede in Nittendorf (Germania), LNS — Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, con sede in Essen (Germania), Metal Traders Stahlhandel GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentate dall'avv. K. Friedrich, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Forman e R. Raith), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1), e, dall'altro, altri provvedimenti urgenti giudicati necessari, il presidente del tribunale ha emesso il 12 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**31 luglio 2002**

**nella causa T-191/02 R, Giorgio Lebedef contro Commis-
sione delle Comunità europee**

**(Procedimento sommario — Accordo quadro del 1974 Com-
missione-organizzazioni sindacali e professionali — Denun-
cia — Ricevibilità — Fumus boni iuris)**

(2002/C 261/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-191/02 R, il sig. Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Sen-

ningerberg (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. G. Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, con cui quest'ultima ha, in particolare, denunciato l'accordo quadro 20 settembre 1974 sui rapporti tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali ed adottato le «norme operative relative ai livelli, all'organo e alle procedure di concertazione» concordate tra la Commissione e la maggioranza delle organizzazioni sindacali e professionali in data 19 gennaio 2000, il presidente del Tribunale ha emesso il 31 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**14 agosto 2002**

**nella causa T-198/02 R, N contro Commissione delle
Comunità europee**

**(Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione —
Procedimento disciplinare — Destituzione)**

(2002/C 261/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-198/02 R, il sig. «N», ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Asse (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 25 febbraio 2002, con cui l'Autorità che ha il potere di nomina ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione di anzianità

prevista all'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee, il presidente del Tribunale ha emesso il 14 agosto 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 luglio 2002

nella causa T-207/02 R, Nicoletta Falcone contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Provvedimenti provvisori — Urgenza — Insussistenza»)

(2002/C 261/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-207/02 R, Sig.ra Nicoletta Falcone, residente in Firenze, rappresentata dall'avv. M. Condinanzi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e A. Del Ferro) avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'adozione di un provvedimento provvisorio che ordini alla Commissione di invitare la richiedente a compilare l'atto di candidatura ai fini dell'ammissione alla seconda prova del concorso generale COM/A/10/01, nel settore del diritto, prevista per il 19 luglio 2002, dalla quale è stata esclusa con decisione della commissione esaminatrice 2 maggio 2002, con la quale essa è stata informata di non essere stata ammessa alle prove scritte del detto concorso, il presidente del Tribunale ha emesso, il 16 luglio 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso del sig. José Lloris Maeso contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 giugno 2002

(Causa T-165/02)

(2002/C 261/31)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 29 giugno 2002 il sig. José Lloris Maeso, residente in Valencia (Spagna), rappresentato dall'avv. D. Julián Bosch Abarca, letrado en ejercicio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 (Diritto) del 2 maggio 2002, e di essere ammesso alla fase successiva del detto concorso.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna nella presente controversia la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 (Diritto) notificata con lettera 2 maggio 2002, nella quale a una delle prove di preselezione del detto concorso, con precisione la prova a), viene attribuito un punteggio inferiore al minimo richiesto per poter accedere alle prove successive del concorso stesso.

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce un errore nella correzione della detta prova a).

Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 agosto 2002

(Causa T-242/02)

(2002/C 261/32)

(Lingua processuale: il greco)

Il 14 agosto 2002, la società Sunrider Corporation, con sede in Torrance, California (USA), rappresentata dagli avv.ti Nicolaos Dontas e Maria Bra, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare l'impugnata decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 maggio 2002 e
- in ogni caso condannare l'Ufficio, da un lato, alle spese sostenute dalla ricorrente tanto dinanzi alla Commissione di ricorso quanto dinanzi al Tribunale di primo grado, oltre agli onorari dei suoi avvocati e, dall'altro, alle spese di traduzione che la ricorrente ha sostenuto nell'ambito dei procedimenti di esame della sua domanda e di decisione del suo ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario:	Marchio denominativo «TOP» — domanda 604975
Prodotti o servizi:	Capsule o polveri alimentari alle erbe; integratori nutrizionali alle erbe (classi 5 e 29)
Decisione dell'esaminatore:	Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della Commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione del principio di previa audizione e del diritto di difesa. 2. Eccessiva durata dell'iter procedimentale dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio, dal momento della presentazione del ricorso a quello della notifica della decisione alla ricorrente. 3. Mancata notifica di elementi su cui è stata fondata la decisione impugnata. 4. Motivazione insufficiente ed imprecisa della decisione impugnata. 5. Idoneità del marchio alla registrazione. 6. Carattere distintivo del marchio.

Ricorso di Antonia de Jong contro Europol, presentato il 19 agosto 2002

(Causa T-245/02)

(2002/C 261/33)

(Lingua di procedura: l'olandese)

Il 19 agosto 2002 Antonia de Jong, residente a l'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Pauline de Casparis e Maria Franciscus Baltussen, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare il rifiuto opposto dall'Europol al reclamo di Antonia de Jong contro la decisione 23 novembre 2001, con contestuale annullamento della controversa decisione 23 novembre 2001;
- 2) in primo luogo, condannare l'Europol a riconoscere ad Antonia de Jong ancora due scatti supplementari di stipendio con effetto dal 1° luglio 2001 e, in subordine, condannare l'Europol a riconoscere ad Antonia de Jong uno scatto di stipendio supplementare con effetto dal 1° luglio 2001;
- 3) condannare l'Europol a versare ad Antonia de Jong quanto dovuto in base al n. 2, entro 48 ore dalla notifica della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, unitamente agli interessi legali dovuti in base al diritto olandese;
- 4) condannare l'Europol a versare ad Antonia de Jong un importo di euro 1 000, entro 48 ore dalla notifica dalla sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, come risarcimento del danno morale da lei subito;
- 5) condannare l'Europol al risarcimento delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lavora presso l'Europol. Nella decisione controversa del convenuto non si assegna alla ricorrente, in base alla valutazione di detta amministrazione, alcun aumento di stipendio.

La ricorrente adduce che tale decisione viola l'art. 28 dello Statuto del personale dell'Europol. Secondo la ricorrente stessa il Consiglio dell'amministrazione ha omesso di stabilire le norme necessarie per l'assegnazione di un aumento di stipendio in base al detto articolo. Inoltre, la ricorrente lamenta un eccesso del potere discrezionale del direttore, in quanto il processo decisionale non risponde ai criteri di buona amministrazione e di imparzialità. Infine, la ricorrente adduce una violazione del principio della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

**Ricorso della Brighton Marine and Palace Pier Company
contro la Commissione delle Comunità europee presenta-
to il 21 agosto 2002**

(Causa T-252/02)

(2002/C 261/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 agosto 2002 la Brighton Marine and Palace Pier Company, con sede in Jarrow, Tyne and Wear (Regno Unito), rappresentata dai sigg. C. Vajda QC e T. Usher, Solicitor ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 aprile 2002 alla luce degli argomenti che deducono sia l'art. 87, n. 1, che l'art. 87, n. 3, lett. d), del Trattato CE;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente gestisce il Brighton Palace Pier. Nella controversa decisione la Commissione ha ritenuto che il restauro del Brighton West Pier non implica aiuti di stato e, in via alternativa, ha dichiarato tutti gli aiuti compatibili con il mercato comune. La ricorrente sottolinea che il restauro del Brighton West Pier implica la partecipazione di un privato, cioè lo St. Modwen. Questi, dopo il restauro, intende sfruttare il pontile e le aree adiacenti commercialmente. Ciò implicherebbe la creazione di un concorrente diretto della ricorrente dal momento che la West Pier, che dista solo 1,2 km. dal Palace Pier, offrirà gli stessi servizi e intrattenimenti che la ricorrente attualmente offre.

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore affermando che i provvedimenti non favoriscono lo St. Modwen. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il finanziamento del restauro ha dato alla St. Modwen l'opportunità di un grosso sviluppo commerciale in una misura e in una località altrimenti impossibili. Ciò conferisce allo St. Modwen un vantaggio concorrenziale nei confronti della ricorrente.

La ricorrente sostiene ancora che la Commissione è incorsa in errore laddove afferma che i provvedimenti in esame non produrrebbero effetti sulla concorrenza e nel commercio intracomunitario. La ricorrente sostiene che la decisione è

errata laddove prende in considerazione solo l'effetto sulla concorrenza e che verrebbe in essere dall'entrata in funzione del centro di esposizione di interesse storico-culturale sul West Pier. Invece la decisione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche gli effetti sulla concorrenza e sul commercio che possono prodursi nell'area commerciale situata sulla West Pier a seguito dell'equipaggiamento e dell'uso dei nuovi stabilimenti commerciali situati sulla spiaggia alla fine del pontile. Secondo la ricorrente siffatti nuovi sviluppi commerciali non si verificherebbero senza il restauro del West Pier, così finanziato.

Infine la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore laddove conclude che se vi fosse stato un aiuto, esso era compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. d), del Trattato CE. Secondo la ricorrente la Commissione non ha ponderato i vantaggi di ogni obiettivo storico-culturale con gli aspetti commerciali di gran lunga più rilevanti. Essa inoltre non ha tenuto conto dei potenziali svantaggi per la ricorrente, la Palace Pier, anch'essa figurante nell'elenco degli edifici inglesi adibiti a centri di esposizione di interesse storico-culturale e fa solo riferimento alla sua operatività commerciale.

**Ricorso della sig.ra «L» contro la Commissione delle
Comunità europee, proposto il 23 agosto 2002**

(Causa T-254/02)

(2002/C 261/35)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 agosto 2002 la sig.ra «L», residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Jean Van Rossum, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2002 e la decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente 4 febbraio 2002;
- condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente un indennizzo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta, da un lato, il rigetto da parte della Commissione della sua domanda di assisterla in giudizio in seguito a episodi di molestia. Dall'altro, la ricorrente contesta la decisione implicita di non riconoscere le sue patologie, conseguenza delle molestie, come malattie professionali.

A sostegno del ricorso contro il primo provvedimento, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 25, comma 2, dello Statuto. Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione è incoerente.

Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, dello Statuto, in quanto la Commissione rifiuta sia di assistere la ricorrente in giudizio, sia di concedere alla ricorrente l'accesso alle informazioni di cui dispone riguardo agli episodi di molestia.

A sostegno del ricorso contro la seconda decisione, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 25, comma 2, dello Statuto. La ricorrente osserva di non avere mai ricevuto una motivazione per il rigetto implicito della sua domanda.

Ricorso della Pepsico Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 2 settembre 2002

(Causa T-269/02)

(2002/C 261/36)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 2 settembre 2002, la Pepsico Inc., con sede in New York, rappresentata dall'avv. Enrique Armijo Chávarri, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'UAMI 10 giugno 2002 n. 114/2000-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «RUFFLES» — domanda n. 000096875, per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 (alimenti e condimenti).

Titolare del diritto di marchio o del segno che si fa valere in sede di opposizione: Convent Knabber-Gebäck GmbH.

Marchio o segno che si fa valere in sede di opposizione: Marchio tedesco «RIFFELS» registrato per prodotti della classe 29 (patate fritte).

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento della domanda in relazione ai «legumi secchi» (classe 29) e «preparati di pasticceria e confetteria» (classe 30). Rigetto della domanda per quanto riguarda «i preparati di cereali» (classe 30).

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso: Violazione dei principi di tutela dei diritti della difesa e di adeguata motivazione, che sono alla base degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, nonché di coesistenza e di comparazione tra marchi comunitari e marchi nazionali.

Ricorso del Comune di Napoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 settembre 2002

(Causa T-272/02)

(2002/C 261/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 4 settembre 2002, il ricorrente sopra indicato, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Merola, dall'avv. Claudio Tesauro, dall'avv. Giuseppe Tarallo e dall'avv. Edoardo Barone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione adottata con lettera dell'11 giugno 2002, relativa sia all'intervento FESR n. 66 sia all'istanza di rettifica del rendiconto dell'intervento FESR n. 67;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dal Comune di Napoli ai fini del ricorso depositato, ivi comprese le spese di assistenza legale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è inteso ad ottenere l'annullamento della delibera dell'11 giugno 2002 inerente l'atto di chiusura dell'intervento FESR n. 85.05.03.066 (di seguito intervento FESR n. 66) — «Collegamento metropolitana tratta Museo/Dante» —, mediante la quale la Commissione europea ha ridotto l'ammontare del contributo inizialmente concesso per la realizzazione del progetto in parola e ha implicitamente rigettato la domanda di rettifica del saldo relativo al precedente ma connesso intervento FESR n. 85.05.03.067 (di seguito intervento FESR n. 67) «Collegamento su Ferro — Centro Urbano di Napoli». L'atto impugnato considerava ammissibili spese inferiori rispetto a quelle inizialmente previste ed effettivamente sostenute, ed ha ridotto di conseguenza il contributo inizialmente deliberato dalla Convenuta.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere la violazione dei principi del legittimo affidamento e di equità sostanziale, nonché la carenza di motivazione.

Viene affermato a questo riguardo che la Commissione:

- ha determinato, con il proprio precedente comportamento, l'insorgenza, in capo al ricorrente, di aspettative legittime circa la possibilità di fruire dell'intero contributo stanziato, qualora le opere ricomprese nell'intervento fossero state realizzate secondo le previsioni, e le spese ammissibili — realmente sostenute e debitamente rendicontate — fossero risultate complessivamente non inferiori alle previsioni d'investimento iniziali.
- ha respinto l'istanza di rettifica relativa al saldo dell'intervento FESR n. 67, e ridotto il contributo previsto nell'ambito dell'intervento FESR n. 66 per insufficienza delle spese ammissibili (in quanto già erroneamente imputate al nuovo intervento), nonostante la maggiore spesa complessiva sostenuta ed il riconoscimento, da parte della Convenuta, della realizzazione delle opere conformemente al progetto.

Ricorso del sig. «D» contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 9 settembre 2002

(Causa T-275/02)

(2002/C 261/38)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 settembre 2002, il sig. «D», rappresentato dall'avv. Joëlle Choucroun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione unilaterale della Banca europea per gli investimenti 26 marzo 2002, recante prolungamento di quattro mesi del periodo di prova di sei mesi convenuto tra le parti;
- annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti 25 giugno 2002, riprodotta in data 28 giugno 2002, di recesso unilaterale dal contratto di impiego a tempo determinato del ricorrente, concluso il 2 ottobre 2001, dopo il periodo di prova, con efficacia a partire dal 15 luglio 2002;
- condannare la Banca europea per gli investimenti a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 45 000 (quarantacinquemila) euro, a titolo di risarcimento danni;
- condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, con il presente ricorso, si oppone alla proroga del periodo di prova presso la convenuta, così come al recesso unilaterale da parte della stessa dal suo contratto di impiego al di fuori del detto periodo.

A sostegno delle sue conclusioni, esso fa valere:

- la violazione del principio di legalità, in quanto né la lettera d'assunzione, né lo Statuto della Banca prevedono

alcuna possibilità di proroga del periodo di prova; nessuna circostanza modificativa poteva essere addotta dalla Banca al riguardo;

- la violazione del principio pacta sunt servanda, poiché la Banca non avrebbe esercitato, durante il periodo di prova, il proprio diritto di recesso senza obbligo di motivazione con preavviso di 15 giorni e poiché la convenuta non potrebbe modificare unilateralmente i termini del contratto.

Il ricorrente fa valere inoltre la violazione dei doveri di sollecitudine e di tutela del legittimo affidamento.

Cancellazione dal ruolo della causa T-50/01 ⁽¹⁾

(2002/C 261/39)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 11 luglio 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-50/01: Saffron Investments N.V. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 200 del 14.7.2001.

III

(Informazioni)

(2002/C 261/40)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

GU C 247 del 12.10.2002

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 233 del 28.9.2002

GU C 219 del 14.9.2002

GU C 202 del 24.8.2002

GU C 191 del 10.8.2002

GU C 180 del 27.7.2002

GU C 169 del 13.7.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
